



## COMUNICATO STAMPA n. 18/24

Lussemburgo, 25 gennaio 2024

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-753/22 | Bundesrepublik Deutschland (Effetti di una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato)

### **Avvocato generale Medina: gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere lo status di rifugiato riconosciuto in un altro Stato membro**

*Qualora la persona interessata non possa essere rinviaa nello Stato membro che le ha riconosciuto inizialmente lo status di rifugiato, a motivo di un grave rischio che tale persona sia ivi sottoposta a trattamenti inumani o degradanti, lo Stato membro in cui detta persona ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale dovrebbe applicare, in sede di esame di tale domanda, il principio di buona amministrazione*

Una cittadina siriana che ha ottenuto lo status di rifugiato in Grecia ha in seguito presentato una domanda di protezione internazionale in Germania. Un giudice tedesco ha stabilito che, a causa delle condizioni di vita dei rifugiati in Grecia, ella correva un grave rischio di subire trattamenti inumani o degradanti<sup>1</sup>, sicché non poteva essere rinviaa in tale Stato. La Germania ha respinto la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ma le ha concesso la protezione sussidiaria. Ella ha quindi proposto ricorso avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato dinanzi ai giudici tedeschi.

La causa di cui trattasi è incentrata sulle questioni che sorgono allorché le condizioni nello Stato membro, che ha inizialmente riconosciuto lo status di rifugiato, siano tali per cui la persona interessata non può essere rinviaa in detto Stato. Quali sono gli obblighi dell'altro Stato membro nel quale detta persona presenta una nuova domanda di protezione internazionale? Il secondo Stato membro è tenuto a trattare la domanda, e in che modo? La Corte amministrativa federale tedesca ha chiesto alla Corte di giustizia una decisione pregiudiziale su tali questioni.

Nelle sue conclusioni, **l'avvocato generale Laila Medina conclude che il diritto dell'Unione non prevede il principio del riconoscimento reciproco di decisioni positive in materia di riconoscimento dello status di rifugiato**. Ella ritiene che il concetto dell'unicità dello Stato membro competente ai sensi del regolamento Dublino III <sup>2</sup> non comporti un obbligo di riconoscere, senza un esame nel merito, la protezione internazionale già concessa da un altro Stato membro.

**Tuttavia**, le autorità del secondo Stato membro (la Germania) che esaminano la nuova domanda non possono semplicemente ignorare **il fatto che un altro Stato membro** (la Grecia) **abbia già riconosciuto lo status di rifugiato**. Infatti, ciò **può costituire uno degli elementi che comprovano i fatti addotti a sostegno della nuova domanda**.

Inoltre, tali autorità sono tenute ad **assegnare priorità all'esame della nuova domanda**. Esse devono altresì valutare il **ricorso ai meccanismi per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri previsti dal regolamento Dublino III** <sup>3</sup>, mentre le autorità del primo Stato membro (la Grecia) dovrebbero rispondere a tutte le richieste di informazioni entro un termine sensibilmente più breve rispetto a quello applicabile in circostanze normali.

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato

generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

**Restate connessi!**



<sup>1</sup> Ai sensi dell'[articolo 4](#) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

<sup>2</sup> [Regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

<sup>3</sup> Articolo 34 del regolamento Dublino III.